

Comune di Santa Luce

Regolamento delle funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione (art. 37 L.R. 65/2014)

INDICE

Art. 1 – Inquadramento normativo.

Art. 2 – Finalità.

Art. 3 - Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione.

Art. 4 – Funzioni e durata in carica.

Art. 5 - Forme e modalità di comunicazione.

Art. 6 – Strumenti.

Art. 7 - Rapporto consuntivo dell'attività svolta.

Art. 8 – Risorse per l'esercizio delle funzioni.

Art. 9 - Validità.

Art. 1 – Inquadramento normativo.

La nuova legge regionale toscana n. 65 del 10 novembre 2014 “**Norme per il governo del territorio**” prevede agli artt. 37-39 che i Comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti individuino un proprio Garante dell’informazione e della partecipazione.

Tale Garante assicura ai cittadini e a tutti i soggetti interessati l’informazione e la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di competenza comunale.

La legge demanda al Regolamento regionale entrato in vigore il 18 febbraio 2017 per effetto del dell’art. 19 del regolamento medesimo, la specifica delle funzioni del Garante dell’informazione e della partecipazione ed alla giunta regionale, l’approvazione di idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.

Si procede con il presente regolamento a disciplinare la materia del Garante dell’informazione e della partecipazione, facendo riferimento a quanto in merito previsto dalla L.R. 1/2005 ad oggi ancora in vigore per le parti che non contrastano con l’attuale normativa regionale e con il Regolamento sopra enunciato.

Art. 2 – Finalità

In attuazione delle disposizioni degli articoli 36 e 37 della L.R. 65/2014 il presente regolamento istituisce il Garante dell’informazione e della partecipazione del Comune di Santa Luce e ne disciplina le funzioni, nel rispetto di quanto in merito previsto dalla L.R. 65/2014 e dalla L.R. 1/2005, ad oggi ancora in vigore per le parti che non contrastano con la stessa L.R. 65/2014.

Scopo di questo regolamento è determinare le modalità dell’esercizio delle funzioni del Garante dell’informazione e della partecipazione al fine di consentire alla cittadinanza, siano essi cittadini singoli o associati, la conoscenza di ogni fase del procedimento mediante il quale si formano e assumono efficacia gli atti di governo del territorio del Comune di Santa Luce nella convinzione dell’Amministrazione Comunale che tali processi conoscitivi debbano essere oggetto della più ampia forma di partecipazione e condivisione.

Art. 3 – Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione.

Il Garante dell'informazione e della partecipazione è istituito presso il Settore Area 3.

Viene nominato con provvedimento del Responsabile del Settore dell'Area 3 per ogni singolo procedimento di formazione degli atti di governo del territorio o loro varianti con determina del Responsabile dell'Area 3 conseguentemente all'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e/o all'atto formale di conferimento di progettazione urbanistica e/o per ragioni dovute a riassetto e mutamenti della pianta organica o organizzativa dell'ente.

Il Garante dell'informazione e della partecipazione, su disposizione del Responsabile del Settore dell'Area 3, può subentrare a procedimenti in corso al fine di favorire adeguatamente le opportune forme di partecipazione.

Il ruolo del Garante dell'informazione e della partecipazione potrà essere ricoperto da un qualunque dipendente dell'Ente qualora non vi sia la possibilità di individuare tale figura all'interno del personale assegnato all'Area 3 o da un soggetto esterno dotato dei requisiti necessari, nel rispetto di quanto specificato dall'art. 37 comma 3 della L.R. 65/2014 in merito ai motivi di incompatibilità.

Di norma la scelta dovrà orientarsi verso soggetti dotati di conoscenze nelle materie del diritto amministrativo ed urbanistico e di esperienza nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico.

L'incarico di Garante dell'informazione e della partecipazione è incompatibile ai sensi dell'art. 37 comma 3 della L.R. 65/2014 con l'incarico di responsabile del procedimento relativo agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo del territorio.

Art. 4 – Funzioni e durata in carica.

La funzione fondamentale del Garante dell'informazione e della partecipazione è di assicurare ai cittadini singoli ed associati la conoscenza effettiva e tempestiva delle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e loro varianti.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al capo precedente, il Garante dell'informazione e della partecipazione:

1. concorda con il responsabile del procedimento il livello di informazione e comunicazione da assicurare ai cittadini singoli ed associati, in relazione al singolo procedimento da attivare;

2. si attiva preventivamente per promuovere la conoscenza dell'attività in corso, per il coinvolgimento della cittadinanza e la condivisione degli argomenti, al fine di consentire un accrescimento culturale reciproco sulle varie questioni, nonché la loro massima diffusione, permettendo in tal modo di ridurre e limitare eventuali controversie;
3. si assicura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento, abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;
4. si rapporta e si informa attivamente con il responsabile del procedimento su tutti gli incontri propedeutici alle scelte decisionali, al fine di svolgere al meglio la funzione di comunicazione e informazione delle scelte strategiche degli atti di governo del territorio;
5. assicura la collaborazione con il Garante regionale dell'informazione e della comunicazione in adempimento alle procedure previste dagli artt. 38 e 39 della L.R. 65/2014.
6. promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 20 della L.R. 65/2014 a seguito dell'adozione ed approvazione degli atti di governo del territorio.

Il Garante dell'informazione e della partecipazione resta in carica per la durata del provvedimento assegnato e potrà essere revocato dal Responsabile dell'Area 3 con provvedimento motivato.

Art. 5 – Forme e modalità di comunicazione.

Per favorire la partecipazione dei cittadini alla conoscenza dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio e loro varianti dovrà essere assicurata la divulgazione delle notizie con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei.

In particolare il Garante per l'espletamento delle proprie funzioni di informazione e comunicazione utilizzerà quali canali informativi preferenziali ad ampia diffusione:

- il sito internet ufficiale dell'Amministrazione comunale;
- eventuali Social Network utilizzati dall'Amministrazione stessa.

In ogni caso il Garante dovrà:

- pubblicare il programma delle attività di informazione e di partecipazione che l'Amministrazione comunale intende svolgere con l'avvio del procedimento di formazione degli atti di governo del territorio e loro varianti anche attraverso affissione di manifesti all'interno della sede del Municipio e negli spazi pubblici adibiti, diffondere brochure, opuscoli ecc.

- redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento in atto da trasmettere agli Uffici del Comune per la loro pubblicazione sul sito internet;
- assicurare ai cittadini negli orari di apertura al pubblico dell'Area 3, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso;
- organizzare la fornitura di copie della documentazione a chi ne faccia richiesta, anche su supporto informatico, il cui onere finanziario resterà a carico di quest'ultimi.

Art. 6 – Strumenti

Il Comune di Santa Luce assicura la messa a disposizione del Garante dell'informazione e della partecipazione, tramite il responsabile del procedimento, la documentazione relativa agli atti di governo del territorio opportunamente adeguata alle esigenze dell'informazione e della partecipazione.

Per l'espletamento delle proprie funzioni il Garante dell'informazione e della partecipazione potrà avvalersi della collaborazione del Servizio Competente, dell'Ufficio Comunicazione del Comune, dell'URP e dei mezzi a loro disposizione.

Art. 7 – Rapporto consuntivo dell'attività svolta.

Il Garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 65/2014, redige un rapporto consuntivo sull'attività svolta da trasmettere al responsabile del procedimento, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio, ed evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all'adozione degli organi competenti.

Della pubblicazione del rapporto sull'attività svolta è data poi comunicazione al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 39 della L.R. 65/2014.

In particolare oltre alle informazioni generali sugli strumenti informativi utilizzati e sulle modalità informative svolte, nel rapporto consuntivo il Garante dovrà:

- riferire se le attività di informazione e partecipazione abbiano prodotto risultati significativi nella formazione degli atti di governo del territorio o loro varianti, sia in termini

quantitativi che qualitativi e se le osservazioni ed i contributi pervenuti abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;

- riferire della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati.

Il Rapporto consuntivo è allegato a cura del responsabile del procedimento agli atti di adozione e di approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e/o loro varianti.

Art. 8 – Risorse per l'esercizio delle funzioni.

Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al garante dell'informazione e della partecipazione il Comune prevede a destinare risorse finanziarie a tale scopo.

Art. 9 – Validità.

Il presente regolamento entra in vigore unitamente e all'esecutività della deliberazione dell'Amministrazione comunale che lo approva e dovrà essere applicato a tutti i procedimenti non ancora conclusi.